

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 12/05/2015**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37056-r-l-s-nella-valutazione-dei-rischi-e-nella-consultazione>**

**Autore: Giarrizzo Mauro**

**R.L.S. nella valutazione dei rischi e nella consultazione**

R.L.S. nella valutazione dei rischi e nella consultazione  
Di Mauro GIARRIZZO

INDICE

- 1) Introduzione; 2) RLS e Valutazione dei rischi; 3) RLS e consultazione; 4) Conclusioni;  
5) Bibliografia

1) Introduzione

Come da legge 03/08/2007, n. 123, rubricata "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", lo Stato Italiano ha riformato, con l'art. 1, la materia della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Con detto articolo, il Governo, nel recepire alcune criticità segnalate dal testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e riassorbendo il precedente decreto legislativo 626/94<sup>1</sup> già mutuato da varie direttive U.E., porta a compimento l'evoluzione culturale che inverte radicalmente il concetto da "adattamento dell'uomo alle macchine" a "adattamento delle macchine all'uomo", nonché a semplificare, con la chiarezza della normativa in commento, il miglioramento delle regole dettate alla tutela e alla salvaguardia di vite umane. Negli anni, per dette tutele, si è pagato un tributo altissimo in termine di vite umane<sup>2</sup> e costi sociali<sup>3</sup>, oggi si ha una normativa capace di bilanciare i valori inerenti il lavoro, la salute, e il progresso economico.

Se da una parte la normativa evidenzia la conoscenza dei forti rischi che si insidiano nel mondo del lavoro, dall'altra consegna uno strumento di utilità sociale di alto contenuto tecnico, con i decreti legislativi n. 81/2008 e il correttivo n. 106/2009 a chi è preposto all'applicazione della medesima norma.

Il Legislatore Italiano, mutuando dal diritto comunitario per la dettagliata nomenclatura dei soggetti attori, descrive, in modo certosino le figure protagoniste che saranno coinvolte dalla legislazione sui luoghi di lavoro, per la tutela dei lavoratori.

Inserito nel suddetto contesto si trova la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (d'ora in avanti RLS).

Il decreto legislativo 81/2008, all'art. 2, lett. i) descrive, la figura del RLS, come segue: << persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro >>.

Periodo apparentemente semplice, ma di complessa applicazione. Che significa essere eletti<sup>4</sup> o designati<sup>5</sup>? I due termini enunciano concetti diversi: il primo descrive "la libera manifestazione di volontà", il

---

<sup>1</sup> <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994;626> : DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 ((Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.))(GU n.265 del 12-11-1994 - Suppl. Ordinario n. 141 )

<sup>2</sup> [http://www.inail.it/internet/salastampa/SalastampaContent/NumerieStatistiche/archivioRapportiAnnualiRegionali/p/DettaglioRapportiAnnuali/index.html?wlpnewPage\\_contentDataFile=UCM\\_110777&windowLabel=newPage](http://www.inail.it/internet/salastampa/SalastampaContent/NumerieStatistiche/archivioRapportiAnnualiRegionali/p/DettaglioRapportiAnnuali/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_110777&windowLabel=newPage)

<sup>3</sup> U MATTEI, Tutela inibitoria e tutela risarcitoria. Contributo alla teoria dei diritti sui beni, Milano, 1987.

Vedasi anche : **Ronald Harry Coase** The Nature of the Firm; Williamson O.E. (1987). Le istituzioni economiche del capitalismo. Imprese, mercati, rapporti contrattuali, Franco Angeli, Milano. Williamson O.E. (1985). *L'economia dell'organizzazione: il modello dei costi di transazione*, in Nacamulli R., Rugiadini A., Organizzazione & Mercato, Il Mulino, Bologna.

<sup>4</sup> <http://www.treccani.it/vocabolario/elezione/> elezione - Vocabolario on line **elezione** s. f. [dal lat. electio -onis, der. di eligĕre «eleggere», part. pass. electus]. – **1.** Scelta compiuta per un libero atto della volontà .

<sup>5</sup> <http://www.treccani.it/vocabolario/designato/> designato - Vocabolario on line - designato agg. [part. pass. di designare]. – Che è stato proposto (o eletto) per un determinato ufficio.

secondo la “scelta di essere designati a un ruolo”, da parte di terzi, che passa quale soluzione non diretta e di secondo grado.

La funzione di RLS riveste importanza fondamentale nell’equilibrio che si interseca tra il datore di lavoro e il lavoratore. E’ soggetto che, con la mediazione, promuove i diversi interessi in gioco tra le diverse categorie. Interessi, quelli della tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, che se non ben descritti smarriscono la ratio della norma stessa.

Il decreto legislativo 81/2008 ha conferito, agli RLS, partecipazione attiva nella formulazione del documento della valutazione dei rischi, con apporto e l’ausilio della propria esperienza nella valutazione dei luoghi ove dimorano i lavoratori. Di importanza fondamentale il verbo transitivo “concernere<sup>6</sup>” nel periodo di cui alla lett. i) art. 2 Decreto sui luoghi di lavoro. Verbo che sta a significare e a suggellare la relazione che si instaura tra l’RLS, il lavoratore, (per la salute –in senso lato-), e il mondo del lavoro, (per la prevenzione dei rischi). La partita, quindi, si gioca sulla relazione che intercorre tra elementi attivi rappresentati dagli RLS, quali la salute del lavoratore, i rischi da eliminare nel mondo del lavoro, etc , al datore di lavoro.

Figura, quella degli RLS, che con il decreto legislativo 81/2008, si rafforza per conferire la funzione primaria di garantire, ai lavoratori, l’esercizio del diritto a partecipare e a controllare la materia della salute e sicurezza sul lavoro e sulle successive scelte di prevenzione attuate dal dirigente/datore di lavoro. Garanzia quindi disposta dalla legge n. 123/2007, che con l’art. 1, lett. g) recita: << g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;>>.

Il decreto sulla sicurezza, quindi, innova il modello organizzativo datoriale con la collaborazione/cooperazione della figura degli RLS.

Ad avvalorare detta tesi pare esaustiva la risposta all’interpello n. 16/2014, della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 06/10/2014 prot. n. 37/0016608/MA007.A001<sup>7</sup> indirizzato all’Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco, che nell’enucleare (anche) la manchevolezza legislativa del decreto ministeriale, attuativo ex art. 47, comma 6 decreto sicurezza, rassicura sulla presenza degli RLS <<in ogni luogo di lavoro in base a principi inderogabili di legge...omissis>>

Per capire l’importanza della figura degli RLS, occorre avere un ragionevole bilanciamento dei valori messi in gioco: da una parte la forza datoriale che organizza, mette in campo risorse economiche e fisiche per la realizzazione di prodotti finiti (siano essi beni o servizi), e dall’altra parte un soggetto, l’RLS, con poteri di collaborazione/cooperazione per la prevenzione della tutela della salute e dei rischi che dall’organizzazione del lavoro emergono.

Il bilanciamento dei valori, con i pesi e contrappesi, si realizzano nell’osmosi che dovrebbe nascere anche con soggetti diversi e capaci di intessere sinergie per il bene comune: la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’RLS è soggetto che porta all’attenzione del datore di lavoro tutte le problematiche inerenti le fonti di rischio riscontrate sui luoghi di lavoro, che coadiuva all’elaborazione del documento di valutazione dei rischi, con i soggetti preposti, che suggerisce al datore di lavoro le strategie per l’abbattimento di ogni sorta di pericolo.

Appare, da queste poche righe, evidente che la figura degli RLS, pur non avendo responsabilità diretta di spesa, riveste carattere fondamentale nella vita della stessa azienda dove presta la sua azione di concertazione, nel formulare quesiti ai responsabili del documento di valutazione dei rischi o nel suggerire, (senza alcuna ingerenza per i diversi ruoli), al datore di lavoro soluzioni ottimali per eliminare i rischi nascenti sul posto di lavoro.

Il decreto legislativo 81/2008 come successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo 109/2009, delinea, in 16 articoli, la figura degli RLS con l’onere del datore di lavoro di consultazione della RLS.

---

<sup>6</sup> <http://www.treccani.it/vocabolario/concernere/> **concernere** v. tr. [dal lat. mediev. *concernere*, comp. di *con-* e *cernere* nel sign. di «guardare»; il lat. tardo *concernere* aveva altro sign.] (non è usato nel pass. rem. e manca del part. pass.). – Riguardare, avere attinenza o relazione con persona o cosa: è molto rigido in tutto ciò che concerne **il lavoro**; per ciò che mi concerne, ti ho già risposto. ◆ Part. pres. **concernente**, anche come agg. (v. la voce).

<sup>7</sup> <http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/saluteSicurezza/Documents/Interpello%2016-2014.pdf>

L'RLS, da una prima analisi degli articoli del decreto legislativo 81/2008 come modificato, è figura poliedrica e diventa punto centrale per gli altri soggetti obbligati a consultarlo per la successiva elaborazione dei documenti disposti dalla legge.

## 2) RLS e Valutazione dei rischi

Il decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazione, dispone della valutazione dei rischi in capo al Datore di lavoro/Dirigente o suo delegato. E' un obbligo sanzionato dall'art. 17, medesimo decreto, che distingue due fattispecie:

- **nella lett. a) del detto articolo:**

- a) ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro se il datore di lavoro ha adottato i documenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28<sup>8</sup>, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3 ;

---

8 <http://www.altalex.com/index.php?idnot=40701> Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro - Decreto legislativo, testo aggiornato al 15.10.2010 - SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI  
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo<sup>30</sup>.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere *tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53 del decreto*, su supporto informatico e, deve essere munito *anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53*, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la *completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione*;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

- b) ammenda da 1.096,00 a 2.192,00 euro se adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f)

- **nella lett. b) del detto articolo:**

- c) arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro.

Il decreto legislativo 81, ha razionalizzato l'importanza del documento di valutazione dei rischi, cercando di far primeggiare l'essere umano sulle cose, sviluppando i principi che l'evoluzione dell'ergonomia del lavoro<sup>9</sup> ha insegnato. E' la rivoluzione copernicana nel mondo del lavoro che ingabbia la vecchia concezione della prevalenza della macchina sull'uomo.

La valutazione dei rischi è un processo dinamico, che consente alle aziende e alle organizzazioni di mettere a punto una politica pro-attiva di gestione dei rischi sul lavoro.

Un'adeguata valutazione del rischio consiste, tra le altre cose, nell'assicurarsi che siano esaminati tutti i rischi pertinenti (non solo quelli ovvi o immediati), verificando l'efficienza delle misure di sicurezza adottate, documentando gli esiti della valutazione e provvedendo regolarmente a una revisione della valutazione per garantire che rimanga aggiornata.

Il documento della valutazione dei rischi, quindi, deve contenere le differenze di genere (diversi limiti di riferimento in caso di lavoratori uomini o donne) e, se nel luogo di lavoro ci sono lavoratrici, il documento di valutazione dei rischi deve indicare se ad ogni mansione possono essere adibite lavoratrici in gravidanza o in puerperio anche in considerazione delle differenze di età, etnie, contratti e disabilità dei lavoratori.

Cosa può, quindi, fare l'R.L.S. nella delicata funzione che assolve: segnalare al datore di lavoro le cose che non vanno e farle inserire nei documenti di valutazione dei rischi. Compito ingrato, visto le poche economie che vengono destinate alla sicurezza sui luoghi di lavoro. (Penso ad esempio al settore pubblico, come le scuole. Appare chiara la differenza che esiste tra proprietà, possesso e uso degli immobili. Nelle scuole, solitamente, la proprietà degli immobili è in capo agli Enti Locali, mentre il possesso e l'uso degli stessi edifici, per legge, è affidato al Dirigente Scolastico. Ambiguità che finisce per soddisfare le esigenze della burocrazia. Di solito, le dirette e scarse economie che vengono destinate ai Dirigenti Scolastici, nella qualità di legali rappresentanti degli Istituti, non soddisfano la copertura per l'eliminazione delle problematiche sottese dalla legislazione dei luoghi di lavoro. Per soddisfare le esigenze delineate dal decreto sicurezza, i Dirigenti Scolastici devono segnalare i pericoli agli Enti preposti e aspettare che questi ultimi eliminano i detti pericoli. La legislazione sui luoghi di lavoro, in merito al comparto scuola, ha finito solo per far diventare i Dirigenti Scolastici, meri notai. Ora, pur sapendo che l'ordinamento giuridico italiano li ha posti in una situazione giuridicamente rilevante con la "posizione di garanzia"<sup>10</sup> perché hanno in carico vite umane -Alunni, Docenti, Personale non Docente, Genitori-, i Dirigenti Scolastici, si esimono dalla responsabilità penale solo per burocrazia, stante l'impossibilità a poter direttamente eliminare i rischi nascenti nei luoghi di lavoro. Basta la semplice comunicazione del disservizio, o del pericolo da eliminare, all'organo preposto -solitamente all'ente proprietario dell'edificio- per scardinarsi ogni responsabilità).

In questo spinoso compito, l' R.L.S., ha l'onere di presentare istanze al datore di lavoro e, in subordine, agli Organi preposti per il controllo sistematico sui luoghi di lavoro, per eliminare il rischio fisico di: rumore, vibrazioni, radiazioni elettromagnetiche, radiazioni ottiche artificiali, microclima, radiazioni ionizzanti VDT, rischio chimico, rischio cancerogeno, amianto, rischi di natura ergonomica (movimentazione carichi, posture etc). Rischio biologico, psicologico, di igiene, organizzativo (turni, carichi lavoro etc).

Dunque, come dimostrato, la figura degli RSL, è di importanza fondamentale per la risoluzione dei vari rischi che sono in agguato anche in luoghi solitamente e apparentemente tranquilli, soprattutto per la conoscenza derivante dall'esperienza diretta e immediata della percezione delle fonti di pericolo nei luoghi di lavoro a tutela dei lavoratori.

---

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

<sup>9</sup> F. H. Murrell, K. und H. Schnauber, Ergonomie, Econ, 1986

<sup>10</sup> E' il codice penale a individuare nell'art. 40, comma 2°, la posizione di garanzia. Infatti, "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". L'ordinamento chiama a garantire l'integrità del bene vita "salute" dei soggetti amministrati

### 3) RLS e consultazione

Il decreto legislativo 81/2008 ha imposto al datore di lavoro l'obbligo di consultare il R.L. S. non solo sul documento di valutazione dei rischi, ma su altre incombenze che implicano la sicurezza dei lavoratori.

La "consultazione" è elemento essenziale per eliminare i rischi dai luoghi di lavoro, oltre che essere una giusta regola di buona prassi amministrativa.

Consultazione vista quale intromissione per è chi preposto a prendere decisioni solitarie; in questo campo sono maestri i datori di lavoro o dirigenti delle strutture.

L'importanza che riveste la consultazione, tuttavia non è ben definita nel decreto sulla sicurezza dei luoghi di lavoro che risulta carente e sminuita. Consultazione, che viene, sovente, confusa con il diritto d'informazione.

Consultare non è co-decidere. Infatti dalla consultazione possono emergere suggerimenti al fine di eliminare l'insorgere di pericoli.

E' nel confronto, (che dalla consultazione non può che emergere), che si forma l'idea di conoscenza dei rischi derivanti dai luoghi di lavoro.

Se la consultazione diviene il punto di scambio di opinioni prolifiche e pacifiche nonché punto di inizio di ogni riflessione per la rimozione degli eventuali rischi, tutto diventa più significativo e la partecipazione alla co-decisione viene accettata e accolta anche da chi è preposto e obbligato a svolgere il ruolo di datore di lavoro. Consultare, quindi assume l'immenso e intenso significato di essere partecipe al processo decisionale che elimina i rischi sui luoghi di lavoro.

L'istituto della consultazione è previsto nell'art. 50 del decreto legislativo 81/2008; costituisce il riferimento fondamentale per identificare i processi decisionali in cui il Datore di Lavoro, o il dirigente, deve acquisire, (con la consultazione degli RLS), più informazioni utili ad ampliare la base delle conoscenze e delle opzioni di scelta per eliminare ogni pericolo dai luoghi di lavoro.

Specificamente l'R.L.S. si consulta:

- in tema di valutazione dei rischi;
- nelle varie fasi del processo di valutazione dei rischi per l'identificazione, la stima, la valutazione e la loro identificazione; nella programmazione e verifica delle misure di prevenzione e protezione;
- in tante altre situazioni disposte dalla normativa vigente.

### 4) Conclusioni

Questa breve dissertazione, non esaustiva per l'ingente materia che il decreto legislativo 81/2008 tratta, definisce, in definitiva, la figura importante degli R.L.S. nei luoghi di lavoro.

Figura strategica e da non sottovalutare, soprattutto nella consultazione, per la percezione diretta dei punti critici dei rischi da eliminare nei luoghi di lavoro. Importanza che spesso viene confusa dalla mancanza di cultura nonché dal concetto di risparmio che molti datori di lavoro perseguono.

Perdere una vita umana o mutarla non può essere più consentito!

Cultura che potrebbe servire a eliminare ogni ulteriore rischio e pericolo dai luoghi di lavoro.

Figura rinnovata nell'art. 50 del decreto legislativo 81/2008, che amplia, con l'istituto della consultazione, la portata degli R.L.S..

E' nella capacità del saper discernere dei datori di lavoro o dirigenti di strutture complesse, il saper conciliare la finezza che il decreto legislativo 81/2008, con l'art. 50, ha voluto imporre con la consultazione. Imposizione che, fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ha dato certezza ad una figura che risulta di stimolo e di crescita per l'intera comunità lavorativa.

### 5) Bibliografia

Williamson O.E. (1985). *L'economia dell'organizzazione: il modello dei costi di transazione*, in Nacamulli R., Rugiadini A., *Organizzazione & Mercato*, Il Mulino, Bologna.

Williamson O.E. (1987). *Le istituzioni economiche del capitalismo. Imprese, mercati, rapporti contrattuali*, Franco Angeli, Milano.

ICOTEA, Partecipazione RLS nella valutazione dei rischi;

ICOTEA, La consultazione degli RLS: Perché e come;

ICOTEA, Ergonomia del lavoro;

F. H. Murrell, K. und H. Schnauber, Ergonomie, Econ, 1986  
[http://www.inail.it/internet/salastampa/SalastampaContent/NumerieStatistiche/archivioRapportiAnnualiRegionali/p/DettaglioRapportiAnnuali/index.html?wlpnewPage\\_contentDataFile=UCM\\_110777&\\_windowLabel=newPage](http://www.inail.it/internet/salastampa/SalastampaContent/NumerieStatistiche/archivioRapportiAnnualiRegionali/p/DettaglioRapportiAnnuali/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_110777&_windowLabel=newPage)  
[www.ipzs.it](http://www.ipzs.it)  
Ronald Harry Coase The Nature of the Firm.  
U MATTEI, Tutela inibitoria e tutela risarcitoria. Contributo alla teoria dei diritti sui beni, Milano, 1987.  
Williamson O.E. (1987). Le istituzioni economiche del capitalismo. Imprese, mercati, rapporti contrattuali.  
[WWW. Ced.cassazione.it](http://www.ced.cassazione.it)  
<http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/saluteSicurezza/Documents/Interpello%2016-2014.pdf>  
<http://www.treccani.it/vocabolario/>